



NOTAIO MARCO PAPI
VIA F. CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -

REPERTORIO N. 116.676

ATTO N. 34.032

- DEPOSITO DI DOCUMENTO -
- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di giugno, in Roma, nel mio Studio

- 4 giugno 2009 -

Innanzi a me Dottor MARCO PAPI, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:

- E' PRESENTE -

- CIALONI Stefano, nato a Jesi (AN) il giorno 11 settembre 1950, residente in Roma, Via Raffaele De Cesare n. 30, codice fiscale dichiarato CLN SFN 50P11 E388F, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

- "AS.N.A.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI", con sede in Roma, Via Fratelli Ruspoli n. 8 (presso lo Studio dei Commercialisti Mattinata-Catalano), codice fiscale 97458780588.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

PREMETTE

- che l'assemblea dei soci, tenutasi in data 18 aprile 2009 ha deliberato di modificare gli articoli 5) e 6) dello Statuto della predetta Associazione;

- che esso comparente, nella qualifica di cui sopra, intende depositare in atti notarili, il testo dello Statuto, con le modifiche come sopra approvate;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, esso comparente, nella qualifica di cui sopra, mi richiede di ricevere in deposito e conservare in atti miei, anche al fine di ottenerne la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati, lo Statuto della Associazione denominata "AS.N.A.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI", con sede in Roma, con le modifiche approvate dall'assemblea dei soci tenutasi in data 18 aprile 2009.

Io Notaio, sderendo alla richiesta del comparente ricevo in deposito lo Statuto della Associazione "AS.N.A.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI", composto di numero 19 (diciannove) articoli, che firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Mi dichiara altresì il comparente che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo della Associazione "AS.N.A.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI".

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Associazione.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

REGISTRATO
UFFICIO ENTRATE ROMA
26 GIU 2009

N. 71885

Serie 47

Esatti € 38,00



Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto al comparente che, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore quindici e minuti cinque.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina come per legge e da me Notaio completato su circa tre pagine di un foglio rigato e bollato a norma di legge.

F.to - Stefano Cialoni

F.to - Marco Papi - Notaio

AS.N.A.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI

Allegato: "A"

Atto n° 34032

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E costituita l'associazione apolitica, apartigiana, acconfessionale, senza scopo di lucro, ispirata a principi di democrazia, solidarietà promotrice al suo interno il principio delle pari opportunità tra uomo e donna denominata:

" AS.N.A.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI "

L'Associazione ha attualmente sede legale in Roma, potranno essere istituite sedi Regionali in ambito nazionale.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione si propone di :

- Riunire tutto il personale amministrativo di troupe che esercita a titolo esclusivo o prevalente l'attività nell'ambito del settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere, al fine di codificare e garantire i loro interessi e far rispettare una corretta deontologia professionale. Sviluppare, qualificare e tutelare la professionalità dei soci;
- Pervenire ad una certificazione professionale.
- Tutelare i diritti della categoria e difendere gli interessi giuridici, economici e professionali;
- Assistere gli associati nella contrattazione relativa a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- Rappresentare gli associati relativamente ad interessi di natura collettiva connessi direttamente ovvero indirettamente all'esercizio dell'attività espletata. L'associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta opportuna per la tutela degli associati e dell'associazione stessa nell'ambito del settore della Pubblica Amministrazione e del Privato.
- Promuovere l'inserimento dell'Associazione, e pertanto la rappresentanza degli associati, in seno a tutti gli organismi, pubblici o privati la cui attività e le cui finalità siano pertinenti alla attività e finalità dell'Associazione stessa;
- Promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la riqualificazione professionale e diffondere la conoscenza delle problematiche, di natura amministrativa, connesse alla realizzazione di opere filmiche, televisive, pubblicitarie ed audiovisivo in genere;
- Favorire iniziative di incontro e collaborazione con tutte le forze operanti in tale settore in Italia ed all'estero.
- Promuovere ed effettuare lo studio, la ricerca, il dibattito e le iniziative editoriali. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività: corsi di formazione e aggiornamento professionale; organizzazione e promozione di tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, spettacoli, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze e altro.

AS.N.A.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELVISIVI

- L'Associazione potrà confederarsi con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali aventi medesime finalità ed attività ;

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci e Associati

Coloro che intendono iscriversi all'associazione dovranno presentare formale domanda di ammissione (punto A.) allegando la relativa documentazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in

- A) soci ordinari;
- B) soci sostenitori.
- C) associati

a. Sono soci ordinari dell'Associazione il personale AMMINISTRATIVO DI TROUPE che esercita a titolo esclusivo o prevalente la professione, da almeno tre anni e con un minimo di 400 gg. contributivi, nell'ambito nel settore cinematografico, televisivo, pubblicitario ed audiovisivo in genere;

b. Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale.

c. Sono associati le persone fisiche che pur facendo parte del personale amministrativo di troupe cine-televisiva, non sono ancora in possesso, di tutti i requisiti necessari per essere considerati soci ordinari. (paragr.a.). L'associato una volta raggiunti i requisiti minimi potrà presentare formale domanda di ammissione per essere soci ordinario.

1. Gli associati ricevono dalla Segreteria tutte le informazioni sulle attività dell'Associazione e, secondo le proprie competenze e i propri interessi possono partecipare alle stesse, ma non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
2. Ciascun associato è tenuto a versare annualmente una quota associativa pari al 50% di quella fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i soci ordinari

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) a seguito di richiesta scritta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art.4 paragr. " A " .

La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per recesso e per morosità. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) per indegnità professionale.

E' moroso l'associato che non paghi la quota associativa annua entro il terzo mese dalla data di costituzione dell'Associazione, ovvero entro il giorno 22 del mese di Giugno di ogni anno. è indegno l'associato che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri associati, con particolare riferimento al rispetto professionale, ovvero venga meno ai propri doveri verso l'Associazione stessa, non ottemperando al presente Statuto , agli eventuali

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI

regolamenti e circolari, alle deliberazioni degli organi associativi o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche della medesima.

Decade il socio interdetto o inabilitato

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Il socio che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o via E-mail diretta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

Giacun socio è tenuto a versare entro la scadenza, di cui all'art. 5, una quota associativa annua nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultimo versamento

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati, dai contributi e dai beni mobili ed immobili, che perverranno a titolo di donazioni, elargizioni, lasciti, eredità o legato salvo quanto previsto eventualmente dalla legge;
- b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea generale;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) La Presidenza (Presidenta e Vicepresidente);

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote annuali, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'assemblea ordinaria

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- d. l'approvazione dei regolamenti interni;
- e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno come stabilito all'art.16.

L'Assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal Consiglio Direttivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione, per discutere su problemi di particolare importanza e urgenza.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera circolare, via fax, e-mail e mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data della convocazione.

Art. 10 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

— in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega nella misura massima di due deleghe a persona), la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

— in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe;

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.

Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la redazione del verbale e che non avrà voto nelle decisioni del seggio.

L'elezione del Consiglio Direttivo, delle sedi Regionali in ambito nazionale ed internazionali, avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli, iscritte e depositate presso la sede dell'associazione precedentemente l'inizio delle votazioni.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità si andrà al ballottaggio.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELEVISIVI

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, si procederà ad una nuova votazione per sostituire il consigliere dimissionario.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima della stessa. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo e-mail almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo, valida con almeno la presenza dei 2/3 dei componenti, viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'associazione;
- il reperimento eventuale dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali consulenti, comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- pubblicare sul sito dell'associazione i verbali dell'assemblee dei soci e delle riunioni del consiglio Direttivo.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nei 15 gg. successivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CINETELVISIVI

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro giornale della contabilità sociale;
- e) il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati come da disposizione di legge.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 18 - I Responsabili regionali (e nazionali degli stati esteri)

I Responsabili Regionali (e nazionali esteri) saranno nominati inizialmente dal Consiglio Direttivo. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno degli iscritti delle singole Regioni (e stati). I Responsabili rimangono in carica, per tre anni e sono rieleggibili. Dal secondo biennio in poi verranno eletti, a maggioranza assoluta, dagli iscritti delle singole Regioni (e stati) nel corso dell'Assemblea regionale.

Nella propria Regione (o stato) i Responsabili avranno la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, ma non avranno, in nessun caso, il potere di firma.

Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola Compromissoria

Le controversie che nasceranno fra i soci in conseguenza del rapporto associativo, o fra i soci e l'Associazione, dovranno essere deferite per la loro soluzione ad un collegio arbitrale formato di tre membri i quali, dopo aver sentito le parti, decideranno inappellabilmente a maggioranza come amichevoli compositori, secondo equità o senza formalità alcuna di rito.


Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro.

La nomina del secondo arbitro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla designazione del primo; in difetto la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata direttamente dallo stesso Presidente del Tribunale di Roma.

Analogamente si procederà per l'eventuale sostituzione degli arbitri durante il corso del procedimento.

La decisione arbitrale dovrà essere emessa entro 60 giorni dall'accettazione dei quesiti salvo proroga da concedersi dalle parti all'unanimità.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.



Copia autentica scritta in *10 fogli in bello*
in conformità dell'originale, firmato come per legge
sciata dal Dr. Marco PAPI, Notaio in Roma per *uno fiscal.*
Roma **26 GIU 2009**

